

2026/519

11.3.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/519 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2026****che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 per quanto riguarda la frequenza delle segnalazioni e le informazioni da segnalare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45 *undecies*, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) stabilito dalla direttiva 2014/59/UE. A norma di tali modifiche, le autorità di risoluzione non dovrebbero determinare il MREL per le entità soggette a liquidazione, tranne nei casi in cui la fissazione di un MREL superiore a un importo sufficiente per assorbire le perdite sia necessaria per tutelare la stabilità finanziaria o far fronte al rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi. La direttiva (UE) 2024/1174 ha inoltre aumentato il numero di situazioni che consentono alle autorità di risoluzione di determinare il MREL su base consolidata. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 della Commissione ⁽³⁾ dovrebbe essere modificato per rispecchiare tali modifiche del quadro MREL nelle informazioni da trasmettere all'Autorità bancaria europea (ABE).
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 attualmente impone alle autorità di risoluzione di trasmettere all'ABE ogni anno le informazioni relative alla fissazione del MREL. Successivamente l'ABE combina tali informazioni con le informazioni sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili ottenute a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione ⁽⁴⁾ per elaborare la sua relazione sul MREL in conformità dell'articolo 45 *terdecies* della direttiva 2014/59/UE, che attualmente ha frequenza semestrale. L'attuale segnalazione annuale delle informazioni sulla fissazione del MREL implica che le decisioni relative al MREL adottate dalle autorità di risoluzione dopo la pertinente data di riferimento non sono trasmesse all'ABE né valutate da quest'ultima, e non trovano riscontro nelle sue relazioni fino all'anno successivo, creando così un disallineamento rispetto alle informazioni più aggiornate sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L, 2024/1174, 22.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj>).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 della Commissione, del 15 aprile 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per la segnalazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 123, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/622/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione, del 23 aprile 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 168 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/763/oj).

- (3) Per migliorare la capacità dell'ABE di monitorare e valutare il MREL fissato dalle autorità di risoluzione e la conformità degli enti ai requisiti MREL, le autorità di risoluzione dovrebbero essere tenute a riferire all'ABE con maggiore frequenza in merito alle decisioni relative al MREL. Per garantire l'allineamento con le relazioni sul MREL elaborate dall'ABE, le autorità di risoluzione dovrebbero segnalare tali informazioni due volte l'anno.
- (4) Per facilitare la valutazione da parte dell'ABE del modo in cui le autorità di risoluzione hanno esercitato la discrezionalità nel fissare il MREL, in particolare per quanto riguarda l'opzione disponibile a norma dell'articolo 45 *ter*, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/59/UE, il modello M 20.00 — Segnalazione delle decisioni relative al MREL (allegato I del regolamento (UE) 2021/622) e le istruzioni corrispondenti dovrebbero essere adeguati per richiedere che siano incluse informazioni sull'esercizio di tale opzione.
- (5) L'ABE ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (6) Le modifiche del regolamento (UE) 2021/622 sono destinate alle autorità di risoluzione e non comportano cambiamenti significativi in termini sostanziali. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Autorità bancaria europea non ha effettuato consultazioni pubbliche né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ritenendo tali consultazioni o analisi sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione in questione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/622.
- (8) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è così modificato:
 - a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga;
 - b) il paragrafo 2 è soppresso;
- 2) all'articolo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per i gruppi soggetti al MREL su base consolidata a norma dell'articolo 45 *sexies*, dell'articolo 45 *septies*, paragrafo 1, terzo e quarto comma, e dell'articolo 45 *septies*, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dalle seguenti autorità e nel seguente modo:»;

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

- 3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Periodi di segnalazione e date di trasmissione

Le autorità di risoluzione trasmettono le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 come segue:

- a) per il MREL applicabile a decorrere dal 30 giugno, entro il 16 settembre dello stesso anno;
 - b) per il MREL applicabile a decorrere dal 31 dicembre, entro il 18 marzo dell'anno successivo.»
- 4) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 5) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

[illegible][illegible]

ADEGUAMENTI										PERIODO TRANSITORIO					
ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L'IMPORTO PER L'ASSORBIMENTO DELLE PERDITE		ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L'IMPORTO DI RICAPITALIZZAZIONE IN % DEL TREA						ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L'IMPORTO DI RICAPITALIZZAZIONE IN % DELLA TEM		OBIETTIVO INTERMEDIO					
		ADEGUAMENTI DEL P2		ADEGUAMENTI DELLA RISERVA PER LA FIDUCIA DEL MERCATO		ADEGUAMENTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DOPO LA RISOLUZIONE		ADEGUAMENTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DOPO LA RISOLUZIONE		IN % DEL TREA			IN % DELLA TEM		
IN % DEL TREA	IN % DELLA TEM	AL RIALZO	AL RIBASSO	AL RIALZO		AL RIALZO	AL RIBASSO	AL RIALZO	AL RIBASSO	LIVELLO DEL MREL	SUBORDINAZIONE	DATA DI APPLICAZIONE	LIVELLO DEL MREL	SUBORDINAZIONE	DATA DI APPLICAZIONE
0390	0400	0410	0420	0430	0440	0450	0460	0470	0480	0490	0500	0510	0520	0530	0540»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sulle decisioni relative al MREL

PARTE I — ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il presente allegato contiene le istruzioni per la segnalazione a norma dell'articolo 45 *undecies* della direttiva 2014/59/UE sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) stabilito dalle autorità di risoluzione.
2. Ciascuna autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, informa l'ABE del MREL stabilito per ciascun ente che rientra nella sua giurisdizione. Per quanto riguarda i gruppi soggetti a risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni pertinenti per l'impresa madre nell'Unione su base consolidata. Ciascuna autorità di risoluzione trasmette le informazioni relative al MREL stabilito in relazione ai gruppi soggetti a risoluzione e alle filiazioni.
3. Per i gruppi stabiliti o aventi filiazioni all'interno dell'Unione bancaria, il Comitato di risoluzione unico riferirà in merito alle decisioni adottate in relazione a tutte le entità che rientrano nella sua giurisdizione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
4. Se all'ente non si applica il MREL, ciò è indicato nella colonna 0090 e l'autorità di risoluzione può optare per la segnalazione semplificata, comunicando soltanto le informazioni nelle colonne da 0010 a 0100.
5. Le autorità di risoluzione segnalano le decisioni relative al MREL per le entità soggette a liquidazione stabilite conformemente all'articolo 45 *quater*, paragrafo 2 *bis*, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE.

1. Ambito di applicazione della notifica

6. Gli enti (comprese le imprese di investimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/59/UE e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE che sono soggetti all'articolo 45, paragrafo 1, della medesima direttiva, ad eccezione degli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite che sono esentati dal MREL in conformità dell'articolo 45 *bis* della direttiva 2014/59/UE.
7. Le autorità di risoluzione trasmettono l'intera serie di decisioni relative al MREL applicabili a ciascuna data di riferimento per tutti gli enti, indipendentemente dalla data della decisione.

2. Ambito del consolidamento

8. I dati sottostanti sono comunicati su base individuale per ciascuna entità all'interno di ciascuno Stato membro o a uno dei seguenti livelli:
 - a) l'impresa madre nell'Unione su base consolidata, se il perimetro di consolidamento per l'impresa madre nell'Unione è identico al perimetro di consolidamento del gruppo soggetto a risoluzione;
 - b) se diversa dalla lettera a), ciascuna entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata in conformità dell'articolo 45 *sexies* della direttiva 2014/59/UE;
 - c) se del caso, l'impresa madre su base consolidata in conformità dell'articolo 45 *septies*, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 45 *septies*, paragrafo 1, terzo comma, della medesima direttiva;
 - d) se del caso, una filiazione su base consolidata in conformità dell'articolo 45 *septies*, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2014/59/UE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj>).

PARTE II — ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO

3. **M 20.00 — Segnalazione delle decisioni relative al MREL**

3.1 Istruzioni su colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	CODICE DELL'ENTITÀ Codice dell'entità per la quale è stata presa la decisione relativa al MREL. Per gli enti si tratta del codice alfanumerico a 20 cifre di identificazione della persona giuridica (LEI). Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è coerente con il codice indicato per lo stesso ente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione ⁽²⁾. Il codice deve sempre contenere un valore. Tale codice è l'identificativo univoco dell'entità interessata per ciascuna colonna.
0020	TIPO DI CODICE L'autorità incaricata della segnalazione identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come "codice LEI" o "codice non-LEI". Indicare sempre il tipo di codice.
0030	CODICE DELL'ENTITÀ SOGGETTA A RISOLUZIONE Codice dell'entità soggetta a risoluzione a cui appartiene l'entità. Questo codice è lo stesso della colonna 0010 se la decisione oggetto della segnalazione è una decisione di gruppo. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è coerente con il codice indicato per lo stesso ente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624.
0040	TIPO DI CODICE L'autorità incaricata della segnalazione identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0030 come "codice LEI" o "codice non-LEI". Indicare sempre il tipo di codice.
0050	PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO Le autorità incaricate della segnalazione comunicano il MREL in relazione a uno dei seguenti perimetri di consolidamento: a) il gruppo soggetto a risoluzione; b) consolidato a livello dell'impresa madre in conformità dell'articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 4, lettera b), o dell'articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE; c) consolidato a livello della filiazione in conformità dell'articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2014/59/UE; d) individuale.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj).

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0060	TIPO DI ENTE Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni: a) ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾; b) entità soggetta a risoluzione di cui all'articolo 45 <i>quater</i>, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR a livello del gruppo soggetto a risoluzione; c) entità soggetta a risoluzione di cui all'articolo 45 <i>quater</i>, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di EUR e che è considerata dall'autorità di risoluzione come ragionevolmente suscettibile di presentare rischi sistemici in caso di dissesto; d) altro ente creditizio; e) impresa di investimento; f) qualsiasi altra entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE.
0070	INTERNO O ESTERNO Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni: a) interno: MREL applicato alle entità che non sono entità soggette a risoluzione a norma dell'articolo 45 <i>septies</i> della direttiva 2014/59/UE o alle entità soggette a risoluzione di cui all'articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 1, quinto comma, che non sono soggette all'articolo 45 <i>sexies</i>, paragrafo 3, di tale direttiva; b) esterno: MREL applicato alle entità che sono entità soggette a risoluzione a norma dell'articolo 45 <i>sexies</i> della direttiva 2014/59/UE.
	-
0090	DEROGA Le autorità incaricate della segnalazione indicano se la deroga è stata concessa sulla base delle seguenti disposizioni della direttiva 2014/59/UE o se non è stata concessa alcuna deroga: a) articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 3; b) articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 4; c) articolo 45 <i>octies</i>; d) nessuna deroga.
0100	MOTIVO DELLA DEROGA Se nella colonna 0090 è stata indicata un'opzione diversa da “no”, le autorità incaricate della segnalazione descrivono il motivo dell'applicazione della deroga.
0110-0150	STRATEGIA E STRUMENTI DI RISOLUZIONE
0110	STRATEGIA DI RISOLUZIONE Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni: a) punto di avvio singolo; b) punto di avvio multiplo; c) liquidazione.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0120	PRINCIPALE STRUMENTO DI RISOLUZIONE (STRATEGIA PRESCELTA) Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni: a) bail-in con banca aperta; b) ente ponte; c) separazione delle attività; d) vendita dell'attività dell'impresa; e) N/A. Se nella colonna 0110 è stata indicata l'opzione "liquidazione", nella colonna 0120 va indicato "N/A".
00130	SECONDO STRUMENTO DI RISOLUZIONE (STRATEGIA PRESCELTA) Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni: a) bail-in con banca aperta; b) ente ponte; c) separazione delle attività; d) vendita dell'attività dell'impresa; e) N/A. Se nella colonna 0110 è stata indicata l'opzione "liquidazione" o nel caso in cui non sia stata definita alcuna strategia alternativa, in questa colonna va indicato "N/A".
0140	PRINCIPALE STRUMENTO DI RISOLUZIONE (VARIANTE) Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni (se del caso): a) bail-in con banca aperta; b) ente ponte; c) separazione delle attività; d) vendita dell'attività dell'impresa; e) N/A. Se nella colonna 0110 è stata indicata l'opzione "liquidazione", in questa colonna va indicato "N/A".
0150	SECONDO STRUMENTO DI RISOLUZIONE (VARIANTE) Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni: a) bail-in con banca aperta; b) ente ponte; c) separazione delle attività; d) vendita dell'attività dell'impresa; e) N/A. Se nella colonna 0110 è stata indicata l'opzione "liquidazione" o nel caso in cui non sia stata definita alcuna strategia alternativa, in questa colonna va indicato "N/A".
0170-0190	REQUISITO DI FONDI PROPRI AGGIUNTIVI E REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE IN PERCENTUALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO (TREA) Le informazioni sul requisito di fondi propri aggiuntivi a norma dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ utilizzate come dato per calibrare il MREL sono basate sull'ultimo dato disponibile relativo ai requisiti di fondi propri comunicato dall'autorità competente al momento della calibrazione del MREL. Tali importi sono espressi in percentuale del TREA.
0170	REQUISITO DI FONDI PROPRI AGGIUNTIVI Requisito di fondi propri aggiuntivi a norma dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE utilizzato per calibrare il MREL o stimato in conformità delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.

(⁴) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0180	REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE UTILIZZATO PER LA CALIBRAZIONE Requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, primo comma, punto 6), della direttiva 2013/36/UE. L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale o stimato in conformità delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 45 <i>quater</i> , paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.
0190	DI CUI: RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA Articolo 128, punto 2), articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE. L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale, utilizzati per calibrare il MREL.
0200-0230	DATI DI BILANCIO UTILIZZATI PER CALIBRARE IL MREL
0200	DATA DI RIFERIMENTO Data di riferimento dei dati indicati nelle colonne da 0210 a 0230.
0210-0230	PRIMA DELLA RISOLUZIONE Dati di bilancio utilizzati per calibrare il MREL prima della risoluzione.
0210	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO (TREA) Importo complessivo dell'esposizione al rischio a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0220	TOTALE PASSIVITÀ E FONDI PROPRI (TLOF) Somma di tutte le passività e di tutti i fondi propri dell'entità segnalante. Per quanto riguarda i derivati, il valore da utilizzare è la somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale. Questa voce corrisponde alle informazioni di cui all'allegato I, modello Z 02.00, riga 0600, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624.
0230	MISURA DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA (TEM) Misura dell'esposizione complessiva a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 429, paragrafo 4, e dell'articolo 429 <i>bis</i> del regolamento (UE) n. 575/2013.
0270-0380	DECISIONE RELATIVA AL MREL
0270	DATA DELLA DECISIONE Data in cui l'autorità di risoluzione ha deciso in merito al MREL o ha adottato una decisione di deroga.
0280	DATA DI CONFORMITÀ Data a partire dalla quale l'ente si conforma al MREL o alla decisione di deroga.
0290	REQUISITO IN PERCENTUALE DEL TREA Le autorità incaricate della segnalazione indicano il MREL espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0300	DI CUI: PUÒ ESSERE SODDISFATTO MEDIANTE GARANZIE La parte del requisito indicata nella colonna 0290 che, previa autorizzazione della pertinente autorità di risoluzione, può essere soddisfatta mediante la concessione di una garanzia fornita dall'entità soggetta a risoluzione a norma dell'articolo 45 <i>septies</i> , paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, espressa in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0310	REQUISITO IN PERCENTUALE DELLA TEM MREL dell'entità espresso in percentuale della misura dell'esposizione complessiva (TEM) calcolata a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, e dell'articolo 429 <i>bis</i> del regolamento (UE) n. 575/2013.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0320	DI CUI: PUÒ ESSERE SODDISFATTO MEDIANTE GARANZIE La parte del requisito indicata nella colonna 0310 che, previa autorizzazione della pertinente autorità di risoluzione, può essere soddisfatta mediante la concessione di una garanzia fornita dall'entità soggetta a risoluzione a norma dell'articolo 45 <i>septies</i> , paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, espressa in percentuale della misura dell'esposizione complessiva (TEM) calcolata a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, e dell'articolo 429 <i>bis</i> del regolamento (UE) n. 575/2013.
0330-0340	SUBORDINAZIONE COMPLESSIVA IN PERCENTUALE DEL TREA Le autorità incaricate della segnalazione indicano i livelli del requisito di subordinazione in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) (100 % per il MREL interno).
0350-0360	SUBORDINAZIONE COMPLESSIVA IN PERCENTUALE DELLA TEM Le autorità incaricate della segnalazione indicano i livelli del requisito di subordinazione in percentuale della misura dell'esposizione complessiva (TEM) (100 % per il MREL interno).
0330, 0350	REQUISITO DI SUBORDINAZIONE OBBLIGATORIO Le autorità incaricate della segnalazione indicano i livelli del requisito di subordinazione in conformità dell'articolo 45 <i>quater</i> , paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 45 <i>quinquies</i> , paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, compreso qualsiasi impatto derivante dall'applicazione dell'articolo 45 <i>ter</i> , paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.
0340, 0360	REQUISITO DI SUBORDINAZIONE DISCREZIONALE Le autorità incaricate della segnalazione indicano i livelli del requisito di subordinazione conformemente all'articolo 45 <i>ter</i> , paragrafo 5 o 7, della direttiva 2014/59/UE.
0370	QUOTA DEBITO DI PRIMO RANGO (SENIOR) Per i G-SII, le autorità incaricate della segnalazione indicano la quota di passività che è consentito considerare strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0380	QUOTA DE MINIMIS Per i G-SII, le autorità incaricate della segnalazione indicano la quota di passività escluse di cui all'articolo 72 <i>bis</i> , paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 alle quali, in caso di insolvenza, è consentito attribuire un rango pari o inferiore alle passività ammissibili dell'ente in conformità dell'articolo 72 <i>ter</i> , paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, in percentuale dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'ente.
0381	REQUISITO DI TLOF RIDOTTO Discrezionalità disponibile a norma dell'articolo 45 <i>ter</i> , paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/59/UE, in percentuale di TLOF.
0390-0480	ADEGUAMENTI
0390-0400	ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L'IMPORTO PER L'ASSORBIMENTO DELLE PERDITE IN PERCENTUALE DEL TREA E DELLA TEM Adeguamenti dell'importo per l'assorbimento delle perdite ai sensi dell'articolo 45 <i>quater</i> , paragrafo 2 <i>bis</i> , secondo comma, della direttiva 2014/59/UE, in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) e della misura dell'esposizione complessiva (TEM).
0410-0460	ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L'IMPORTO DI RICAPITALIZZAZIONE IN PERCENTUALE DEL TREA Adeguamenti dell'importo di ricapitalizzazione ai sensi dell'articolo 45 <i>quater</i> , paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto ii), o dell'articolo 45 <i>quater</i> , paragrafo 7, primo comma, lettera a), punto ii), della direttiva 2014/59/UE, in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA).

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0410-0420	ADEGUAMENTI DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI AGGIUNTIVI Qualsiasi adeguamento del requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 <i>bis</i> della direttiva 2013/36/UE a norma dell'articolo 45 <i>quater</i> , paragrafo 3, quinto comma, lettera b), o dell'articolo 45 <i>quater</i> , paragrafo 7, quinto comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.
0430-0440	ADEGUAMENTI RELATIVI ALLA RISERVA PER LA FIDUCIA DEL MERCATO Adegamenti a norma dell'articolo 45 <i>quater</i> , paragrafo 3, sesto comma, o dell'articolo 45 <i>quater</i> , paragrafo 7, sesto comma, della direttiva 2014/59/UE.
0450-0460	ADEGUAMENTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DOPO LA RISOLUZIONE Adegamenti a norma dell'articolo 45 <i>quater</i> , paragrafo 3, quinto comma, lettera a), o dell'articolo 45 <i>quater</i> , paragrafo 7, quinto comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.
0470-0480	ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L'IMPORTO DI RICAPITALIZZAZIONE IN PERCENTUALE DELLA TEM Adegamenti dell'importo di ricapitalizzazione derivanti dalla variazione dello stato patrimoniale dopo la risoluzione ai sensi dell'articolo 45 <i>quater</i> , paragrafo 3, primo comma, lettera b), punto ii), o dell'articolo 45 <i>quater</i> , paragrafo 7, primo comma, lettera b), punto ii), della direttiva 2014/59/UE, in percentuale della misura dell'esposizione complessiva (TEM).
0410, 0430, 0450, 0470	AL RIALZO
0420, 0440, 0460, 0480	AL RIBASSO
0490-0540	PERIODO TRANSITORIO Le autorità incaricate della segnalazione indicano eventuali obiettivi intermedi da esse fissati per gli anni successivi alla data della segnalazione. L'obiettivo è espresso sia in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) che in percentuale della misura dell'esposizione complessiva (TEM).
0490, 0520	LIVELLO DEL MREL Le autorità incaricate della segnalazione indicano il livello complessivo del MREL che gli enti sono tenuti a soddisfare alla data intermedia.
0500, 0530	SUBORDINAZIONE Le autorità incaricate della segnalazione indicano il livello complessivo di subordinazione che gli enti sono tenuti a soddisfare alla data intermedia.
0510, 0540	DATA DI APPLICAZIONE Le autorità incaricate della segnalazione indicano le date dei periodi transitori nel percorso verso la conformità al MREL.»